



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^

IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 06.03.2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.40011/2025 R.G e vertente

TRA

ALTA VALNERINA SUPERMERCATI S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesi dall' Avv. Alessandro Coluzzi e dall'Avv. Antonio Grimaldi (parte ricorrente).

E

INPS, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini per procura in atti



ISPETTORATO D'AREA METROPOLITANA DI ROMA, in persona del suo Capo p.t. dott.ssa Carmina Mancino, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 149/2015 dal Responsabile del Processo Legale Avv. Floridia Monforte unitamente e/o disgiuntamente ai seguenti funzionari: l'avv. De Rosa Donato, l'avv. Ceccarelli Sandra, l'avv. Corsetti Valeria, l'avv. Intorcia Giovanna, l'avv. Geron Matteo, l'avv. Sarno Laura, l'avv. Napoli Anna, ed elettivamente domiciliato, per la carica, presso l'Ispettorato stesso sito in Via M. Brighenti, 23 - 00159 - Roma (resistente).

FATTO E DIRITTO

La Alta Valnerina Supermercati s.r.l. ha convenuto in giudizio l'Inps e l'Ispettorato D'Area Metropolitana di Roma formulando nei confronti dei medesimi le seguenti conclusioni: *via preliminare, accoglimento dell'istanza di sospensione del ruolo ex art 24 comma 6 del Decreto Legislativo n.46 del 26.02.1999, anche inaudita altera parte esistendone gravi motivi, spiegati in narrativa a pagina 16 del ricorso. 2) In via principale dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare privo di effetto l'impugnato "Verbale Unico di Accertamento e Notificazione - n°2024007917/DDL del 16/11/2024" notificato in data 19/11/2024 e per l'effetto annullare l'invito alla regolarizzazione contributiva notificato contestualmente dall'INPS e "l'Avviso di Addebito INPS n. 39720250005699874000*



codice fiscale 13041021000 matricola 7063551795" notificato via pec il 7.10.2025 relativo a contributi e somme aggiuntive che su esso si fonda, per tutte le ragioni indicate nel ricorso. 3) In via subordinata, salvo impugnativa, nella denegata ipotesi in cui la presente opposizione venga respinta ritenendo fondato l'accertamento, si voglia determinare la somma dovuta a titolo di contributi in relazione alle effettive retribuzioni nette versate detraendo preventivamente i contributi già versati da ATENA esibendo l'INPS i tabulati dei versamenti effettuati."

L'Inps si è costituito formulando a sua volta le seguenti conclusioni: *"respingere comunque il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Condannare in ogni caso la società alle somme di cui all'avviso di addebito o a quelle maggiori o minori all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese"*.

L'Ispettorato si è costituito rassegnando le seguenti conclusioni: *"In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso nei confronti dell'IAM Roma per carenza di legittimazione passiva dello stesso; in subordine e nel merito: contrariis reiectis, accertare e dichiarare la legittimità del Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024007917/DDL del 16/11/2024, emesso da questo Ispettorato D'Area Metropolitana (già Ispettorato territoriale del lavoro), nonché dall'INPS di Roma, con contestuale diffida ad adempiere, INPS prot. 7014.18/11/2024.0702409, notificati entrambi via pec il 19.11.2024; nonché l'Avviso di addebito INPS n. 39720250005699874000 e, per l'effetto, respingere il ricorso;*



condannare parte ricorrente alle relative spese di lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, II comma, D. Lgs. 149/2015".

Infine, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.

Risulta dagli atti che in data 19/11/2024 è stato notificato dall'INL Ispettorato Nazionale del Lavoro, ufficio di Roma, via pec alla ricorrente Alta Valnerina Supermercati srl che gestisce un supermercato in Roma, Viale Etiopia n.38, il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n° 2024007917/DDL del 16/11/2024 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, DCM INPS di Roma che, ad avviso dei verbalizzanti, evidenzierebbe dei contributi INPS omessi e, quindi, da versare, con relativa quantificazione di euro 7.882,75 per contributi ed euro 5.557,91 per sanzioni e somme aggiuntive e per complessivi euro 13.440,66, il tutto relativo a fatti che sarebbero avvenuti, così si legge in ricorso, a dicembre 2018. In pari data 19/11/2024 è stata notificata la contestuale diffida ad adempiere INPS prot. 7014.18/11/2024.0702409 che, sulla base del citato verbale INL invitava la ricorrente a pagare tale importo.

Infine, in data 7/10/2025 è stato notificato alla ricorrente l'avviso di addebito INPS n. 39720250005699874000 codice fiscale 13041021000 matricola



7063551795 per complessivi euro 13.640,28 (la differenza di circa euro 200,00 in più rispetto al Verbale Unico di accertamento sono gli interessi nel frattempo decorsi) che si fonda appunto sul Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n° 2024007917/DDL del 16/11/2024 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, DCM INPS di Roma notificato il 19/11/2024 (atto presupposto e quindi anch'esso impugnato in questa sede insieme all'Avviso di Addebito INPS).

Con il presente giudizio la Alta Valnerina s.r.l. ha impugnato tutti e tre gli atti sopra indicati e presumibilmente per questa ragione ha convenuto in giudizio anche l'Ispettorato anche se questo è privo di qualsiasi legittimazione passiva rispetto alle contestate pretese di natura contributiva di competenza del solo Inps.

Va subito evidenziata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in relazione alla contribuzione maturata per il mese di dicembre 2018.

Sostiene l'opponente che il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data in cui i contributi dovevano essere versati (16 gennaio 2019) e quindi sarebbe scaduto il 16 gennaio del 2024.



Al contrario, considerando che il primo accesso ispettivo è iniziato in data 17.10.2024 con notifica via pec al rappresentante legale, e comunque la diffida ad adempiere notificata dall'Inps il 19.11.2024, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento del Decreto legge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 (art. 37, comma 2, che ha sospeso il decorso prescrizione del 23.2.2020 al 30.6.2020) e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha sospeso la prescrizione dal 31.12.2020 al 30.6.2021) alcuna prescrizione può ritenersi maturata anche a voler ritenere che il termine sarebbe scaduto altrimenti alla data del 16 gennaio 2024, proprio in considerazione dei periodi di sospensione previsti ex lege per i quali si devono aggiungere 129 giorni + 182 giorni e cioè 311 giorni.

Quanto poi ai presunti vizi formali e al pure allegato difetto di motivazione, le contestazioni sollevate sono del tutto irrilevanti visto che non si tratta di sanzioni amministrative ai sensi della legge 689/81 ma di contributi richiesti dall'Inps.

Al fine di comprendere i principi da applicare è necessario ricordare che, a differenza del processo tributario, quello relativo alla contribuzione obbligatoria non ha carattere impugnatorio ma verte sul rapporto obbligatorio che sussiste, *ex lege*, tra istituto di previdenza e il contribuente.



In questo quadro, i dedotti vizi formali non potrebbero mai determinare la nullità dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito azionato.

Infatti, in ambito previdenziale il fatto costitutivo del diritto è e resta il fatto sostanziale dal quale deriva l'obbligo di contribuire (Cass. 27824/2009) e non gli atti di accertamento, che possono anche mancare il cui annullamento non inficia la pretesa creditoria (Cass. 14149/2012; Cass. n. 26395/2013).

Non a caso si è affermato che l'opposizione a cartella (e quindi oggi ad avviso di addebito) va equiparata a quella a decreto ingiuntivo (v., tra le numerose altre Cass. n. 14149/2012 e Cass. n. 1046/2014) con la conseguenza che il giudice deve in ogni caso pronunciare sul merito della pretesa contributiva.

Come rilevato poi dal giudice delle leggi (Corte Cost. ordinanza n. 111/2007):

"da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla



posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione".

Giova inoltre ricordare, che, anche con specifico riferimento alla legge 689/81 e alle violazioni da essa previste, l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione *per relationem* mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203).



In particolare, la mancata audizione non può comportare comunque alcuna nullità del provvedimento (v. Cass. S.U. n. 1786/2010).

Insomma, anche in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, eventuali vizi della motivazione (così come la mancata audizione della ricorrente) non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. 28 gennaio 2010, sez. un., n. 1786).

In ogni caso, con il giudizio di opposizione a verbale ispettivo (e ovviamente al conseguente avviso di addebito), si instaura non un giudizio di impugnazione avverso atto amministrativo emesso per eventuali vizi di legittimità del medesimo, ma un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la fondatezza nel merito della pretesa dell'ente; il verbale esaurisce la sua funzione nel rendere manifesta la pretesa contributiva dell'Ente, la cui fondatezza - nel caso in cui il destinatario si opponga attraverso la proposizione dell'accertamento negativo (ovvero in sede di opposizione



all'avviso di addebito/cartella esattoriale) - dev'essere verificata in sede giudiziaria. Pertanto, anche l'eventuale dichiarazione di illegittimità del verbale ispettivo per vizi formali non conduce automaticamente alla negazione della pretesa contributiva, dovendo esserne accertata la fondatezza nel merito (cfr. per tutte, sent. Corte di appello n. 637/2023 del 19-06-2023).

Sotto un diverso profilo, contrariamente all'opinione dell'opponente, nulla impedisce all'Inps ancor oggi, nonostante l'abrogazione della legge 1369/60, di chiedere al datore di lavoro *effettivo* il versamento dei contributi in caso di appalto illecito, senza che possa rilevare in contrario il fatto che la nuova disciplina di cui alla legge Biagi preveda espressamente solo la facoltà dei lavoratori di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro con quest'ultimo.

La più recente giurisprudenza della Cassazione (come l'ordinanza n. 26588 del 14 settembre 2023), ha affermato infatti che, in tema di appalto irregolare, sussiste la legittimazione degli enti previdenziali a proporre un'azione finalizzata a fare accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e dipendente dell'appaltatore senza che sia necessaria la previa azione del prestatore di lavoro interessato, volta all'accertamento dell'interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore: *Questa Corte è costante nell'affermare che, in tema*



di omesso versamento dei contributi previdenziali, l'accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell'ente previdenziale di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale, di cui il giudice può conoscere in via incidentale. Non è necessaria, pertanto, la previa azione del prestatore di lavoro, volta all'accertamento dell'interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore (Cass., sez. lav., 15 maggio 2019, n. 13013). Con precipuo riguardo all'appalto irregolare, si è puntualizzato che sussiste la legittimazione degli enti previdenziali a proporre un'azione finalizzata a far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore (Cass., sez. lav., 28 novembre 2019, n. 31144). “

Si tratta di un orientamento che pare essere oggi consolidato, stante l'esistenza di numerose pronunzie conformi (cfr. Cass. 13 febbraio 2020 n. 3632; Cass. 28 novembre 2019, n. 31144; Cass. 15 maggio 2019, n. 13013; Cass. 2 luglio 2019 n. 17705 ecc.).

A favore di queste conclusioni, riferisce la Suprema Corte, depongono – da un lato – l'indisponibilità del regime previdenziale (che non può essere subordinato all'iniziativa del lavoratore che denunci l'irregolarità di un rapporto di lavoro: cfr., sul punto, Cass. n. 13650 del 2019) e – dall'altro lato – l'autonomia di detto rapporto e di quello previdenziale, che – per quanto tra loro connessi – rimangono comunque distinti (cfr., tra le tante, Cass. n. 5353



del 2004; Cass. n. 6673 e n. 15979 del 2003).

Invero, affermano i giudici di legittimità, l'azione dell'ente previdenziale terzo è finalizzata all'accertamento della sussistenza in fatto di un rapporto di lavoro subordinato tra l'utilizzatore e il lavoratore e trova la sua causa petendi nell'art. 2094 c.c. e non nel d.lgs. n. 276 del 2003, anche perché la formula utilizzata da detto decreto legislativo - lungi dal configurare una sanzione strutturalmente diversa da quella di cui alla precedente normativa in materia di interposizione illecita di manodopera (legge n. 1369 del 1960) - rappresenta una diversa descrizione del medesimo meccanismo sanzionatorio: si tratta di una norma tipicamente processuale formulata con riferimento alla posizione del lavoratore, che non preclude che sia fatta valere ad opera di tutti gli interessati, stante la ritenuta persistenza della nullità degli atti interpositori (cfr., sul punto, Cass. n. 18278 del 2019).

E' quindi necessario entrare nel merito dell'addebito contributivo il cui presupposto è in sostanza l'esistenza di una fattispecie di intermediazione illecita di manodopera.

Infatti, secondo l'Inps (v. comparsa di costituzione): *"Con il VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. 2022007917/DDL - DEL 16/11/2024, avente ad oggetto il periodo dicembre 2018, i funzionari di vigilanza*



hanno contestato alla società Alta Valnerina Supermercati srl quanto riportato nel suddetto verbale in allegato, che deve considerarsi parte integrante della presente memoria. In sintesi, gli ispettori verbalizzanti hanno rilevato che : -L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, insieme alla DCM INPS, ha svolto un'attività ispettiva nei confronti della società ALTA VALNERINA SUPERMERCATI S.r.l., con riferimento al periodo 1-31 dicembre 2018. -L'indagine nasceva dal fatto che alcuni lavoratori risultavano formalmente assunti dalla cooperativa ATENA soc. coop., operante tramite il Consorzio Gruppo Italia, ma svolgevano attività presso il supermercato gestito da ALTA VALNERINA. Sin dalle prime verifiche, gli ispettori hanno incontrato notevoli difficoltà nel reperire la documentazione di ATENA: la sede legale risultava inesistente, la PEC inattiva, i legali rappresentanti irreperibili. Soltanto una consulente del lavoro, già dipendente ATENA, ha fornito parte del LUL, ma limitato ad anni successivi al periodo oggetto di indagine. Vista l'impossibilità di acquisire documenti dalla cooperativa, l'INPS ha deciso di convocare direttamente i lavoratori per ottenere dichiarazioni spontanee. -Le testimonianze raccolte sono state unanimi: nessuno di loro riconosceva ATENA come datore di lavoro effettivo. Tutti riferivano di aver svolto colloqui di assunzione, ricevuto ordini, turni, indicazioni operative, nonché strumenti di lavoro e mezzi necessari direttamente dal personale della ALTA VALNERINA.-Passando alla verifica del rapporto giuridico, gli ispettori hanno analizzato i contratti di appalto stipulati dalla ALTA VALNERINA con il Consorzio Gruppo Italia. Da tali esami è



emerso che l'appaltatore non disponeva di una propria organizzazione di mezzi, non esercitava alcun potere direttivo o gestionale sui lavoratori e non assumeva alcun rischio d'impresa. L'intero rapporto, quindi, si riduceva – secondo il verbale – a una mera fornitura di manodopera, nella quale ATENA svolgeva attività puramente amministrative, mentre l'organizzazione concreta del lavoro era totalmente in capo al committente, ALTA VALNERINA. Per gli ispettori, ciò integrava un caso di somministrazione illecita di manodopera, con conseguente attribuzione della qualifica di datore di lavoro effettivo ad ALTA VALNERINA ai sensi dell'art. 2094 c.c. e della circolare INL n. 10/2018. Sulla base delle ore effettivamente lavorate, ricostruite attraverso le dichiarazioni dei dipendenti e incrociate con il CCNL di riferimento, l'INPS ha proceduto a rideterminare l'imponibile contributivo per ciascun lavoratore. Il totale contributivo omesso risulta pari a € 7.882,75, cui si aggiungono € 5.557,91 di somme aggiuntive ex art. 116 L. 388/2000, per un totale di € 13.440,66 dovuti dalla società verificata. È precisato che eventuali contributi versati da ATENA potranno essere considerati solo se documentati e nei limiti degli importi realmente corrisposti. Il verbale si conclude con la diffida ad adempiere entro 30 giorni e l'avvertimento che, in mancanza di pagamento o regolarizzazione, l'INPS procederà all'emissione dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, nonché con l'indicazione degli strumenti di tutela e dei termini per eventuali ricorsi amministrativi. Dalle verifiche risultava che ATENA: non aveva più sede legale attiva; aveva PEC inattiva; non rendeva disponibili i documenti richiesti (LUL,



contratti, presenze, buste paga). Si procedeva quindi a convocare direttamente i lavoratori per ottenere dichiarazioni spontanee. Tutti i dipendenti ascoltati riferivano che: non conoscevano alcun responsabile ATENA; avevano ricevuto colloqui di assunzione, direttive, turni e strumenti di lavoro dai responsabili di ALTA VALNERINA; prestavano servizio nei locali del supermercato come parte integrante dell'organizzazione aziendale..".

L'esame della documentazione prodotta dall'Inps e delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva conferma quanto affermato dall'ente e contestato con allegazioni di stile dalla ricorrente che nel suo ricorso si limita ad allegare genericamente che l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori sarebbe sempre stato esercitato, non si come e tramite quale unità di personale, dalla sola Atena.

In effetti, come abbia fatto una società che all'epoca dell'accertamento non aveva più sede legale attiva, aveva PEC inattiva e non ha mai messo a disposizione i documenti richiesti (LUL, contratti, presenze, buste paga), a esercitare questi non meglio precisati poteri direttivi sui lavoratori non è dato comprendere e meno che meno si comprende quali sarebbero le somme versate da un simile soggetto a titolo di contributi che dovrebbero essere scorporate.



Le concordi dichiarazioni rese dai lavoratori confermano infatti quanto affermato dall'Ispettorato: il potere direttivo è sempre esercitato solo ed esclusivamente dalla Alta Valnerina e dai proprietari del supermercato in totale assente di qualsiasi referente del formale datore di lavoro Atena con direttive che erano certamente "inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative".

E così Manuel Costanzo ha dichiarato di aver lavorato presso il Supermercato SACOF 4 in Viale Etiopia a Roma, a marchio GROS, con mansioni di scaffalista nel periodo che va dal 13 agosto 2018 al 14 gennaio 2019 per sei giorni a settimana, con riposo a rotazione; talvolta svolgeva il turno domenicale. I turni erano: 07:00 - 15:00 12:00 - 20:00 e soprattutto che riceveva indicazioni direttamente da due responsabili del supermercato, i quali a loro volta dipendevano dal titolare del punto vendita. Questi responsabili definivano mansioni e attività quotidiane.

Già da queste dichiarazioni emerge che non c'era nessun dipendente, collaboratore, responsabile dell'appaltatrice sul posto di lavoro.

Nello stesso modo, Luigia De Angelis riferisce di aver lavorato presso il supermercato situato in Viale Etiopia, riconducibile alle famiglie Travaglini, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018. Racconta di aver trovato l'occupazione tramite la sorella Valentina e di essere stata poi assunta dopo



colloqui avuti direttamente con i titolari del supermercato, identificati nei sigg. Francesco e Vincenzo Travaglini. Sebbene i titolari le abbiano gestito il rapporto di lavoro, i contratti formali le risultavano intestati a diverse cooperative succedutesi nel tempo: prima Total Italy Coop., poi Servizi Coop., infine Atena Coop.. Anche la De Angelis riferisce però che, nella realtà quotidiana, il suo rapporto di lavoro era diretto e coordinato dai titolari del supermercato e dai loro direttori, non dalle cooperative precisando di aver avuto inizialmente rapporti con la sig.ra Manuela Travaglini, figlia di Vincenzo, e successivamente con il sig. Daniele e con il sig. Antonio, tutti collegati al supermercato. Delle cooperative, invece, afferma di aver conosciuto soltanto una referente, una tale Monica, incontrata poche volte l'anno, incaricata di consegnarle i contratti e le buste paga.

Anche da questa dichiarazione emerge che i veri datori di lavoro erano, di fatto, i titolari del supermercato.

Per il resto Luigia De Angelis descrive un orario su turni: dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 21:00, per sei giorni a settimana. Il riposo avveniva prevalentemente la domenica, anche se capitava di lavorare pure quel giorno nella fascia 08:30-13:30, venendo retribuita dai direttori del punto vendita.

Le mansioni principali erano quelle di cassiera e, per circa sei mesi, anche quelle di gestione ordini, sistemazione dei banchi frigo e movimentazione dei



freschi; svolgeva inoltre attività di cassa quando necessario. Vi erano altri colleghi altri lavoratori che svolgevano le medesime funzioni, tutti coordinati dai titolari o dai direttori del supermercato. Tra i nomi ricordati compaiono Simone Dionisi, Davide Manzocchi, Belinda Pappalardo, Stefano Vonrunge, Andrea Condomitti e una collega di nome Maria. Le ferie annuali erano limitate a due settimane l'anno e i permessi erano generalmente non retribuiti.

Anche il sig. Martano Riccardo ha confermato di aver lavorato presso il supermercato sulla base direttive date dai proprietari del supermercato stesso.

In realtà, il ricorso non contiene alcuna realmente specifica contestazione al verbale di accertamento e in ogni caso è certo che nessun "responsabile incaricato" di Atena ha esercitato il potere direttivo, organizzativo e gerarchico nei confronti dei lavoratori (e infatti nessun nominativo è stato indicato dalla società opponente).

Va allora recepito il costante orientamento del giudice di legittimità per il quale, qualora le dichiarazioni raccolte dagli ispettori siano univoche, il giudice può ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più ove appunto il datore di lavoro non alleggi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli



ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (per tutte: Cass. n. 10427/2014:

"In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio; ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleggi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, [Sentenza n. 15073 del 06/06/2008](#); Sez. L, [Sentenza n. 3525 del 22/02/2005](#)) il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori").

Il principio trova applicazione in particolare ove altri elementi probatori, specie se di risultanza documentale, confermino la veridicità di simili



dichiarazioni (Cass. n. 20711/2015; Cass. n. 9196/2014; Cass. n. 10226/2011; Cass. n. 16810/2010).

Ancora: *“il principio per cui «i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti» (in tal senso, di recente Cass. Sez. 6-L, 22/01/2021, n. 1380; in senso conforme, Cass. Sez. L, 17/12/2021, n. 40649)” (Cass. sez. lav. ordinanza n. 1704 del 19.1.2023).*

Di sicuro la generica contestazione dell'opponente che, come si è visto, nemmeno specifica quale responsabile/dipendente e/o collaboratore dell'appaltatore avrebbe esercitato il potere direttivo sui lavoratori non è idonea a contrastare tali univoche risultanze.

Per il resto il giudice deve solo applicare i principi oggi consolidati nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte rispetto al nuovo regime introdotto dalla legge Biagi per i quali (v., ad es., Cass. ord. n.16153 del 16 giugno 2025): *“si configura intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione*



lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. 7898 del 2011 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 23215 del 2022; n. 15557 del 2019; n. 27213 del 2018; n. 27105 del 2018; n. 10057 del 2016; n. 7820 del 2013). ... Il legislatore delegato se, da un lato, ha consentito che l'appaltatore, in relazione alle peculiarità dell'opera o del servizio, possa limitarsi a mettere a disposizione dell'utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature, dall'altro ha ritenuto imprescindibile ai fini della configurabilità dell'appalto lecito che sia l'appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale."

Come si è detto si tratta di una giurisprudenza del tutto consolidata come emerge, tra le numerose altre, anche dall'ordinanza n. 8860/2025 in una fattispecie simile a quella oggetto del presente giudizio ("Dalla ricostruzione in fatto dei giudici di appello non emerge alcuna presenza o alcun ruolo svolto dall'appaltatrice, e dai suoi dirigenti e dipendenti, rispetto alle mansioni espletate dal D. presso la committente...") nonché dall'ordinanza n. 3260 del 9 febbraio 2025,



con la quale viene precisato che in tali ipotesi il giudice non deve svolgere alcuna attività istruttoria sulla proprietà dei mezzi utilizzati e il rischio d'impresa (*"rimane irrilevante la mancata esplicita indagine dei giudici di appello sulla proprietà dei mezzi adoperati e sul rischio di impresa trattandosi di elementi indiziari privi di portata dirimente.."*). L'appaltatore non può limitarsi a gestire la busta paga e le ferie, lasciando il committente piena direzione operativa. In tali casi, va ricostituito un rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e committente, nullificando l'appalto e attribuendo al committente la responsabilità propria di datore di lavoro.

Come si vede, contrariamente a quanto affermato dal difensore della società in sede di discussione orale, l'infondatezza del ricorso deve essere affermata proprio in base alla legge vigente e non certo alla abrogata legge n. 1369/60.

Tanto basta a imporre il rigetto del ricorso considerando che dai conteggi non vi è nulla da scorporare come ben evidenziato e documentato dall'Inps, non essendo state versate altre somme a titolo contributivo dall'appaltatore e che i verbali di conciliazione con i lavoratori non possono notoriamente spiegare alcun effetto nei confronti del medesimo istituto.

La causa può essere quindi decisa immediatamente e senza dilazione, secondo le regole del processo del lavoro.



Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

respinge il ricorso;

condanna la Alta Valnerina Supermercati S.R.L s.r.l. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 5000,00, di cui € 2500,00 in favore dell'Inps ed euro 2500,00 in favore dell'Ispettorato D'Area Metropolitana di Roma, oltre spese generali (15%).

Roma lì 06.03.2026

Il Giudice

Umberto Buonassisi

